

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore III

Fiscalità locale ed Entrate

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

modifiche a far data dal 1° gennaio 2019

Capo IV

LA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

Articolo 39 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo, esclusi:

a) locali:

I. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d’esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l’elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

II. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;

III. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l’effettiva attività sportiva e/o agonista;

IV. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

V. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;

VI. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, ricorrendo i presupposti e i requisiti indicati all'art. 18 del presente regolamento;

b) aree:

I. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

II. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

III. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;

IV. le aree scoperte adibite a verde;

3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4-bis. Sono intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. L’esclusione dalla TARI riguarda non solo le superfici in cui si producono “direttamente” rifiuti speciali, ma anche le aree ed i magazzini (sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono “asserviti” e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente.

4-ter. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui al precedente comma 2-bis gli interessati sono tenuti a produrre al Comune Settore Ecologia:

- entro il 31 gennaio di ciascun anno: 1) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell’anno precedente; 2) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti; 3) copia del registro di carico e scarico; 4) qualora non sussista l’obbligo della presentazione del MUD idonea documentazione contabile attestante l’avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali;

- entro il 30 aprile di ogni anno il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l’anno di riferimento.

La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, previa comunicazione del Settore Ecologia sul predetti adempimenti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all’atto dei successivi pagamenti. L'esclusione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.

5. Per i soggetti residenti in fabbricati rurali ad uso abitativo, avente qualifica di “coltivatori diretti” o di “imprenditori agricoli professionali”, è prevista l'esenzione totale dal tributo, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

Articolo 48 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013 la TARI è così ridotta:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 30% (trenta per cento)

a-bis) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10% (dieci per cento) sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00);

b) utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 20% (venti per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante l’avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante la disponibilità dell’apposito contenitore. La riduzione è applicata all’immobile di riferimento in possesso dei requisiti ed alla relativa pertinenza. Per gli utenti che hanno avviato il compostaggio domestico, previa stipula nel 2012 del contratto di comodato con il Comune di Modica che ha consegnato la compostiera, la riduzione di cui al comma che precede sarà applicata sin dal 2013 e sarà recuperata nel 2014;

c) gli immobili per i quali non si evidenziano i presupposti di inagibilità, ancorché privi di allacci di rete e/o di mobilio e/o arredamento, sono tenuti al pagamento del tributo nella misura ridotta del 33,33% (trentatre virgola trentatre per cento);

d) lettera abrogata

d-bis) strutture ricettive: riduzione del 50% (cinquanta per cento);

e) per i nuclei familiari sino a 3 componenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00), riduzione del 15% (quindici per cento);

f) per i nuclei familiari composti da quattro o più persone con reddito ISEE pari o inferiore ad 15.000,00 (quindicimila/00), riduzione del 15% (quindici per cento);

f-bis): per i nuclei familiari ove è presente un disabile, riduzione del 40% (quaranta per cento) sino alla concorrenza massima di € 250,00 (duecentocinquanta/00), purché si tratti di persona non autosufficiente con necessità di assistenza continua da documentare con certificazione rilasciata dall’ASP ovvero autocertificazione attestante dette condizioni;

f-ter): per i nuclei familiari composti da almeno un coniuge di età superiore a 70 anni e con reddito ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00), riduzione del 50% (cinquanta per cento).

2. La TARI si applica in misura ridotta di due terzi, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 47/2014, all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2-bis. Per coloro che adottano un cane ospitato presso il rifugio sanitario comunale (o altra struttura appositamente convenzionata con il Comune) sarà applicata una riduzione del 30% (trenta per cento) sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00). La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

1. il cane dovrà risultare regolarmente ricoverato presso la struttura comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) da almeno 3 (tre) mesi (risultante dal verbale d’ingresso) antecedenti la richiesta di adozione, se trattasi di cane adulto di età superiore a mesi 6 (sei); si potrà derogare da tale limite esclusivamente nel caso in cui l’adozione riguardi cuccioli di età inferiore a mesi tre e il cui ingresso nel canile sia avvenuto esclusivamente a seguito di recupero di cucciolata multipla sul territorio, il tutto accertato dal personale della Polizia Locale o dalle guardie zoofile convenzionate;
2. il soggetto richiedente l’adozione dovrà possedere i requisiti di idoneità sulla base degli accertamenti eseguiti da parte dell’Associazione di volontariato animalista convenzionata con il Comune di Modica per tale attività;
3. l’adozione è subordinata al passaggio di proprietà del cane dal Comune di Modica al soggetto adottante mediante trascrizione presso l’anagrafe canina comprensoriale ed alla conseguente presa in carico dell’animale con tutti gli oneri connessi al suo mantenimento in vita; il beneficio decorre dal buon esito di tale trascrizione;
4. l’adozione è soggetta a verifiche periodiche ai fini dell’accertamento dell’esistenza in vita e/o dello stato di benessere dell’animale, il cui esito positivo è condizione per il mantenimento del beneficio concesso;
5. il beneficio decade in caso di accertata violazione delle norme vigenti in materia di mantenimento degli animali di affezione e, in tal caso, sarà annullata l’adozione, ritirato l’animale e applicazione delle sanzioni;
6. la revoca del beneficio interviene anche nel caso di smarrimento o morte dell’animale.

2-ter: Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a-bis) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3-bis: Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3-ter. Ferma restando la decorrenza di cui al comma 3, le riduzioni richieste in data successiva all’avviso di pagamento in acconto saranno conteggiate nella rata di saldo ad eccezione di quelle che prevedono una percentuale superiore al 30% (trenta per cento) e, in tal caso, per tali utenze si procederà al ricalcolo dell’importo in acconto.

Articolo 49 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche si applicano le disposizioni di cui all’ordinanza Sindacale del 27 novembre 2018, prot. n. 65778, adottata nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento comunale per disciplinare il servizio di igiene urbana.

1-bis. comma cassato

1-ter. comma cassato

1-quater. comma cassato

1-quinquies. comma cassato

1-sexies. comma cassato

2. Le ditte titolari di utenze non domestiche con immobili la cui superficie è superiore ai valori indicati nella tabella 1 della citata ordinanza Sindacale prot. n. 65778/2018 devono presentare al Settore Ecologia apposita comunicazione e, ove non sia già in possesso dell’ufficio, allegare la seguente documentazione:

1. contratto stipulato con la ditta che provvede al ritiro dei rifiuti;
2. planimetria di tutti gli immobili dalla quale risulti:

- la superficie “Sv” (art. 4, comma 1, lett. c, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, non costituita dai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi);

- la superficie “Sd” relativa a uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori e locali aperti al pubblico.

2-bis. Non sono assimilabili agli urbani e rimangono rifiuti speciali quelli indicati all’art. 1 della citata ordinanza Sindacale prot. n. 65778/2018 e quelli provenienti da attività commerciali con superficie di vendita superiore ai limiti indicati nella tabella 1 dell’ordinanza Sindacale prot. n. 65778/2018.

2-bis. Ai sensi dell’ordinanza Sindacale prot. n. 65778/2018 la TARI è così ridotta:

1. Categoria 6 “esposizioni, autosaloni, 10% (dieci per cento);
2. Categoria 7 “alberghi con ristorante”, 50% (cinquanta per cento);
3. Categoria 8 “alberghi senza ristorante”, 50% (cinquanta per cento);
4. Categoria 13 “negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli”, 30% (trenta per cento);
5. Categoria 14 “edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze”, 30% (trenta per cento);
6. Categoria 15 “negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato”, 50% (cinquanta per cento);
7. Categoria 17 “artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista”, 20% (venti per cento);
8. Categoria 18 “artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista”, 70% (settanta per cento);
9. Categoria 19 “carrozzeria, autofficina, elettrauto”, 70% (settanta per cento);
10. Categoria 20 “attività industriali tipo capannoni di produzione, 70% (settanta per cento);
11. Categoria 21 “attività artigianali di produzioni di beni specifici, 70% (settanta per cento);
12. Categoria 25 “supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, 50% (cinquanta per cento);
13. Categoria 26 “plurilicenze alimentari e/o miste”, 50% (cinquanta per cento);
14. Categoria 27 “ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”, 50% (cinquanta per cento);
15. Categoria 28 “ipermercati di generi misti”, 70% (settanta per cento).

2-ter. comma cassato

2-quater. comma cassato

3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30% (trenta per cento); la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l’autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

3-bis. È riconosciuta una riduzione della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che in via continuativa a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione, che comunque non potrà superare il 30% della tariffa, è determinata in misura pari ad € 0,40/kg con una quantità minima di 100 chilogrammi per anno.

3-ter. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell’anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

3-quater. La riduzione di cui al precedente comma 3-bis si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Per tutte le utenze non domestiche, in fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d’imposta 2014, saranno confermate tutte le riduzioni/esenzioni previste dal precedente regolamento TRSU e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.

4-bis. Le utenze non domestiche che rendono disponibili alla pubblica fruizione aree di almeno 20 mq, allestite con attrezzature ludiche possono accedere alla esenzione del tributo sino alla concorrenza massima di € 100,00 ogni 10 mq., senza che possa maturare il diritto a rimborsi di alcuna natura, limitatamente all’immobile di cui l’area costituisce pertinenza. La richiesta deve essere corredata di apposita planimetria, elenco delle attrezzature e certificati di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza. Prima di attivare l’agevolazione sarà disposto apposito sopralluogo tecnico per verificare la conformità dell’area e delle attrezzature. Le opere di manutenzione ed i relativi costi per mantenere efficienti l’area e le attrezzature restano a carico dell’utente.

5. Per gli esercizi commerciali operanti per tutto l'anno a Marina di Modica la tariffa da applicare è ridotta del 70% (settanta per cento).

5-bis. Gli immobili non utilizzati sono soggetti all'applicazione della tariffa TND03 rapportata al periodo dell'anno di non utilizzo. per fruire di tale tariffa occorre presentare apposita dichiarazione di non utilizzo degli immobili e che gli stessi sono stati ceduti a qualsiasi titolo, ancorché gratuito, a terzi nonché che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 44, comma 2-bis del presente regolamento.

5-ter. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5-quater. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 50 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. Fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 60% (sessanta per cento) se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di 1 km (un chilometro) tale da considerare l’utenza fuori zona di raccolta.

1-bis. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accertate, avrà effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Qualora si verifichi all’interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell’80% (ottanta per cento) della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all’Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

3. Il responsabile dell’ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell’originale.

4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all’ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l’intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l’hanno impedita.

Articolo 51 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per tutte le utenze domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall’Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.

2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all’approvazione annuale delle tariffe da parte dell’Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l’attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.

3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente in misura, comunque, non superiore al 60% della tassa dovuta, comprese eventuali ulteriori riduzioni.

4. La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, sarà quantificata a conguaglio, per il singolo utente, nell’avviso di pagamento della TARI dell’anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all’Ufficio Tributi.

Articolo 51/bis – INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini presso i centri di raccolta comunali e danno luogo al riconoscimento di un bonus sono gli imballaggi cellulosici e di plastica, previa riduzione volumetrica a cura del conferitore, gli imballaggi di vetro e gli imballaggi di alluminio/acciaio.

2. Il conferimento dei predetti rifiuti differenziati presso i centri di raccolta comunali, è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto per nessun motivo. I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere conferiti previa opportuno riconoscimento mediante tessera sanitaria.

3. Il conferimento presso i centri di raccolta comunali delle predette tipologie di rifiuti, comporterà l’applicazione di un bonus per ogni chilogrammo di rifiuto riciclabile conferito, fermi restando i limiti di cui al comma 3 del precedente art. 51, il cui ammontare sarà stabilito annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

4. Per gli anni 2018 e 2019 il bonus è determinato nella seguente misura:

a) per l’anno 2018:

* € 0,12 (dodici centesimi di euro) per chilogrammo per i materiali cellulosici (imballaggi di carta/cartone, giornali, libri, etc.), gli imballaggi di alluminio/acciaio e gi imballaggi di plastica;
* € 0,04 (quattro centesimi di euro) per chilogrammo per gli imballaggi di vetro;

b) per l’anno 2019:

* - € 0,15 (quindici centesimi di euro) per chilogrammo per i materiali cellulosici (imballaggi di carta/cartone, giornali, libri, etc.), gli imballaggi di alluminio/acciaio e gi imballaggi di plastica;
* € 0,05 (cinque centesimi di euro) per chilogrammo per gli imballaggi di vetro.

5. I bonus accumulati nel corso dell’anno solare, corrispondenti a un importo in euro, saranno conteggiati nella prima emissione utile successiva al conteggio definitivo trasmesso dalla ditta esecutrice del servizio.

6. I bonus sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso i centri di raccolta comunali in modo sfuso, in sacchi di carta o in sacchi di plastica semitrasparenti in quantità normale media per famiglia, secondo i parametri stabiliti annualmente dal Settore Ecologia.

7. Al fine di evitare che l’utente possa conferire materiale prelevato e prodotto da altre utenze, non sarà riconosciuto alcun bonus per la parte eccedente i parametri stabiliti annualmente dal Settore Ecologia maggiorati del 40% (quaranta per cento).

Articolo 53 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ

1. Possono essere stabilite le esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.

2. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L’immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l’inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’Amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari.

2-bis. In ordine alla definizione di “inagibilità/inabitabilità” si fa riferimento all'art. 18 del presente regolamento.

2-ter. Per i soggetti residenti in fabbricati rurali ad uso abitativo, avente qualifica di “coltivatori diretti” o di “imprenditori agricoli professionali”, iscritti alla previdenza agricola e per i medesimi soggetti ancorché in pensione, è prevista l'esenzione totale dal tributo, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

2-quater. Gli enti, istituti religiosi, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni culturali e di volontariato regolarmente costituiti non aventi fini di lucro, sono esenti limitatamente alla sede legale e amministrativa. Gli immobili adibiti ad altri utilizzi sono soggetti alla TARI, fatta salva l’applicazione di agevolazioni tariffarie previste per le utenze non domestiche al ricorrere dei presupposti.

2-quinquies. Possono essere esentati gli immobili cd “beni merce” nei periodi di non utilizzo (non ceduti a terzi a qualsiasi titolo) purché in regola con la dichiarazione annuale ai fini IMU